



Controlli in vista.

MODIFICHE AL TESTO UNICO

VERSO MAGGIORI CONTROLLI

1. Introduzione

Il DL 146/21 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" è stato convertito in legge con modifiche (L. 215/21 pubblicata sulla G.U. n. 301 del 20/12/21).

L'articolo 13 del suddetto provvedimento ha modificato il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (DLgs 81/08) con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione, tabella A. In particolare, come meglio descritto nel seguito, vengono ampliate le competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro (nel cui organico saranno tra l'altro inseriti 1024 ispettori aggiuntivi) in coordinamento con le attività delle ASL.¹

Inoltre, l'art. 13-bis ha introdotto specifiche disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Nel seguito è riportata una sintesi delle principali novità apportate al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (DLgs 81/08) che possono essere di interesse per gli impiantisti elettrici.

2. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08 - Art. 8)

L'articolo 8 del DLgs 81/08 istituisce il *Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)* nei luoghi di lavoro, al

fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza.

Il DL 146/21 stabilisce che:

- il SINP fornisca dati non più al fine di indirizzare le attività di vigilanza, ma al fine di programmare e valutare le suddette attività; inoltre, prevede che gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'INAIL garantisca le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo ed inoltre renda disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.

La definizione delle regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP sono state demandate ad un successivo decreto.

¹ Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro è previsto anche l'inserimento di 90 unità aggiuntive nel contingente di personale dei Carabinieri.

Tabella A – Articoli del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro modificati dal DL 146/21.

Parte del DLgs 81/08 (Titolo, Capo, Sezione)		Articoli modificati
Titolo I Principi comuni	Capo II - Sistema istituzionale	Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento
		Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
		Articolo 13 - Vigilanza
		Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
	Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I - Misure di tutela e obblighi	Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
		Articolo 19 - Obblighi del preposto
		Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
	Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione IV - Formazione, in- formazione e addestramento	Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
	Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappre- sentanti dei lavoratori	Articolo 51 - Organismi paritetici
		Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Titolo III Uso delle attrezza- ture di lavoro e dei dispositivi di prote- zione individuale	Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale	Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
		Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
Titolo IV Cantieri temporanei o mobili	Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri tem- poranei o mobili	Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
Allegato I Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedi- mento di sospensione dell'attività imprenditoriale		Articolo 99 - Notifica preliminare
		Intero allegato

3. Attività di vigilanza (DLgs 81/08 - Art. 13)

Il DL 146/21 interviene sull'articolo 13 del DLgs 81/08, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, affidata, in linea generale, alle ASL competenti per ter-

ritorio e, per quanto di specifica competenza, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In particolare:

- la competenza generale delle ASL è affiancata dalla competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- è previsto che a livello provinciale, le ASL e l'Ispet-

torato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza;²

- è stato abrogato il comma 2 dell'art. 13 che prevedeva specifiche competenze, in materia di vigilanza, del personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.³

4. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (DLgs 81/08 – Art. 14)

L'art. 14 del DLgs 81/08 riguarda i provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il testo del suddetto art. 14 è stato completamente riscritto dal DL 146/21.

Tralasciando in questa sede gli aspetti relativi al lavoro irregolare, si riporta in sintesi quanto previsto ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso riscontri almeno una delle violazioni indicate nell'Allegato I del DLgs 81/08, riportate nella tabella B a questo articolo.

Ad esempio, un ispettore sospende l'attività imprenditoriale se ravvisa la mancata protezione dai contatti diretti e indiretti sull'impianto elettrico.

Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori continuano ad applicarsi le attribuzioni previste dal DLgs 758/94, artt. 20 e 21.⁴

Il provvedimento di sospensione riguarda la parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, in alternativa, l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di *"Mancata formazione ed addestramento"* e di *"Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto"* di cui al suddetto Allegato I.

Gli ispettori dell'Ispettorato nazionale del lavoro adottano i provvedimenti di sospensione nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

I poteri relativi all'emanazione di provvedimenti di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle ASL nell'ambito degli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Per tutto il periodo di sospensione l'impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici (DLgs 50/16) e, a tal fine, il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticor-

ruzione (ANAC) nonché al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, perché quest'ultimo possa adottare il suddetto provvedimento interdittivo.

Durante il periodo di sospensione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

In caso di non ottemperanza al provvedimento di sospensione per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza da parte dell'amministrazione che lo ha adottato sono:

- 1) la regolarizzazione dei lavoratori sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- 2) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 3) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni di cui all'Allegato I;
- 4) il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie, tabella B.

L'importo di cui al punto 4) è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti all'adozione del provvedimento, la medesima impresa risulta recidiva, cioè è già stata destinataria di un provvedimento di sospensione.⁵

Su richiesta del datore di lavoro, fermo restando la necessità di soddisfare le suddette quattro condizioni, la

² La promozione ed il coordinamento dell'attività di vigilanza riguarda anche quella esercitata da altri organi ispettivi previsti dall'art. 13, ad esempio dalle Regioni per le industrie estrattive.

Il DPCM del 21 dicembre 2007 recante "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" sarà modificato di conseguenza.

³ Le competenze riguardavano le attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, dei lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei e ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

⁴ L'art. 20, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, prevede che l'organo di vigilanza impartisca al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

Ai sensi dell'art. 21, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

⁵ Le somme aggiuntive di cui al punto 4) sono destinate (in parte) a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dalle ASL.

Tabella B - Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 (in colore rosso sono evidenziate le violazioni direttamente relative agli impianti elettrici).

Fattispecie	Importo somma aggiuntiva ⁽¹⁾
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2500 €
Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione	2500 €
Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3000 €
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2500 €
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuoto	3000 €
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3000 €
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3000 €
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3000 €
Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3000 €
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3000 €
Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3000 €

⁽¹⁾ Colonna aggiunta dal DL 146/21.

revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento immediato del 20% della somma aggiuntiva dovuta, mentre l'importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. ⁶

In caso di violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente, il quale procede ai sensi del DLgs 139/06, anche nel caso in cui gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni.

5. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (DLgs 81/08 - art. 18)

Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, è stato inserito l'obbligo ulteriore di individuare il preposto o preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza, con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di stabilire l'emolumento ad essi spettante. È stabilito, inoltre, che il preposto non può subire pre-

giudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Nell'ambito dell'art. 18 è stato inoltre aggiunto un comma specifico per le scuole.

In particolare, è prevista l'esenzione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, dell'art. 18 medesimo, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non

⁶ In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro tale termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di revoca costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

Se i dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevano la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza e in tali casi non si applicano i seguenti articoli del codice penale: 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) e 658 (Procurato allarme presso l'autorità).

Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 dell'art. 18, è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.⁷

6. Obblighi del preposto (DLgs 81/08 - art. 19)

Tra le competenze dei preposti, è stato riscritto il comma a) dell'art. 19. In particolare il nuovo testo prevede che i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono "a) *sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti*".

Inoltre, è stato aggiunto (nuovo comma f-bis all'art. 19) che i preposti devono "in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario,

interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".

Per la violazione di questo nuovo comma è previsto l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 491,40 € a 1474,21 €.

7. Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (DLgs 81/08 - art. 26)

Con riferimento agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, è stato introdotto l'obbligo per i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Per la violazione di questo nuovo comma è previsto l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1500 € a 6000 €.

8. Formazione dei lavoratori (DLgs 81/08, art. 37)

In materia di salute e sicurezza del lavoro, è stato previsto che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotti un Accordo nel quale provveda all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del Dlgs 81/08 in materia di formazione in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Finora, l'art. 37, comma 5 prevedeva che "L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro".

La nuova formulazione stabilisce invece che "L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato".

⁷ Le modalità di valutazione sono state demandate a un successivo decreto.

L'art. 37, comma 7, è sostituito dal seguente "il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti".

In pratica, è stato aggiunto il datore di lavoro ed eliminati i dettagli della formazione in quanto stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni.

Infine, è stato aggiunto (art. 37, comma 7-ter) che "per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

Per la violazione di questo nuovo comma è previsto l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1474,21 € a 6388,23 €.

9. Dispositivi di protezione individuale (DLgs 81/08, art. 79)

Con riferimento all'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI), è stato stabilito che le norme UNI richiamate dal DM 2 maggio 2001 devono intendersi le ultime edizioni vigenti.⁸

10. Cantieri (DLgs 81/08, art. 99)

Per i cantieri in cui operano più imprese (anche non contemporaneamente) oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno, come noto, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere all'ASL e alla Direzione Provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti una notifica preliminare.⁹

In proposito, il DL 146/21 ha stabilito che:

- i soggetti che ricevono la notifica preliminare devono inoltrarla alla cassa edile;¹⁰
- le notifiche preliminari alimenteranno un'apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le pubbliche amministrazioni interessate saranno definite da un decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

⁸ Il DM 2 maggio 2001 stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:

- a) alla protezione dell'udito;
- b) alla protezione delle vie respiratorie;
- c) alla protezione degli occhi (filtri per saldatura e tecniche connesse, filtri per radiazioni ultraviolette, filtri per radiazioni infrarosse),
- d) a indumenti protettivi da agenti chimici.

⁹ La notifica preliminare, come stabilito dall'Allegato XII del Dlgs 81/08, contiene i seguenti dati:

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

¹⁰ Il DL 146/21 non specifica quale soggetto sia tenuto ad effettuare la comunicazione. Ad evitare inutili doppie o triple comunicazioni sarà necessario un coordinamento tra i diversi enti.

ANAGRAFE NAZIONALE DEI SERBATOI DI GPL

Il DL 146/21, come modificato nella conversione in legge, ha istituito presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale.

Con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, saranno individuati i criteri e le modalità di attuazione per la predetta Anagrafe.

Il decreto dovrebbe essere emanato entro il 19/2/22.

